



**REGIONE
MOLISE**



**PROVINCIA DI
ISERNIA**

Patto per lo Sviluppo della Regione Molise - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020
Delibere CIPE 10 agosto 2016 nn.25 e 26, 22 dicembre 2017 n.95 e 25 ottobre 2018 n.50
Atto modificativo del 28 marzo 2019. Area tematica: Infrastrutture - Linea di intervento: Viabilità





**COLLEGAMENTO TRASVERSALE TRA LE STRADE F.V. TRIGNO E F.V.
BIFERNO - FONDO VALLE FRESILIA**

**COMPLETAMENTO DELLA S.P. N°59 FRESILIA
IN DIREZIONE SPRONDASINO**

PROGETTO DEFINITIVO

Redatto ai sensi del D.Lgs. n°50 del 18.04.16, con i contenuti dell'art.33 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.

R.U.P.: ING. PASQUALINO DE BENEDICTIS	Responsabile Settore Viabilità Trasporti: GEOM. LORENZO DI IACOVO	Responsabile del Nucleo Trigno Biferno: GEOM. GIUSEPPE VERDILE	
			CUP H21B19000280002
			CIG 8352460C07

PROGETTISTI RTP:				
Mandataria:	Mandante:	Mandante:	Mandante:	Mandante:
				
ING. GIANCARLO TANZI	ING. ROBERTO MELFI ARCH. CARLO MELFI	ING. VALERIO BAJETTI	ING. GIANFRANCO SODERO	ING. CARLA PROCOPIO



	ESEGUITO:	-	A TERMINI DI LEGGE QUESTO PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DEI PRO- GETTISTI ED E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARNE A TERZI IL CONTENUTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
	CONTROLLATO:	-	
	APPROVATO:	-	
	DATA:	-	
CODICE ELABORATO			DATA
T R A E I O 4 P A 0 8 A			FEBBRAIO 2022
REV			SCALA
			--

TITOLO ELABORATO

**ISTANZA P.A.U.R. - VERIFICA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA:
INTEGRAZIONI COME DA NOTA PROT. N. 182036/2021 DEL 10-11-2021
1a - INSERIMENTO INTERVENTO SU TAVOLA S1 DEL PTPAAV N.4**

INDICE

1	PREMESSA	2
2	INSERIMENTO DEL PROGETTO NELLA TAVOLA S1 DEL PIANO PAESISTICO.....	3
2.1	TRATTO FINALE DEL TRACCIATO DI PROGETTO	3
2.2	TRATTO INIZIALE DEL TRACCIATO DI PROGETTO	5
3	PROPOSTA DI RETTIFICA/AGGIORNAMENTO DELLA TAVOLA S1 DEL PTPAAV N.4	12

1 PREMESSA

L'opera in progetto riguarda il **Completamento della S.P. n° 59 "Fresilia" in direzione Sprondasino**, mediante la realizzazione del tronco stradale mancante che porterebbe alla confluenza della suddetta strada provinciale con la S.S. n. 650 Fondo Valle Trigno, e dunque al completamento del collegamento trasversale tra la S.S. n.647 Fondo Valle Biferno e la S.S. n. 650 Fondo Valle Trigno.

Il tracciato di progetto per il tronco mancante ricalca fedelmente le indicazioni di tracciato definite nella soluzione prescelta, fra due possibili alternative, dalla Regione Molise nella Delibera di G.R. n.727/98, ratificata dalla Delibera di C.R. n.436/99. In particolare:

- Con Deliberazione n. 727 del 18 maggio 1998, la Giunta Regionale della Regione Molise, vista la nota n.5751 del 12/05/98 del Settore Viabilità dell'Assessorato ai Lavori Pubblici in cui si evidenziava una problematica afferente a divergenze su due possibili diverse soluzioni di tracciato del "Collegamento tra la F.V. Trigno e la F.V. Biferno all'altezza del Comune di Frosolone", rispetto alla sola soluzione fino ad allora individuata (rif. Deliberazione G.R. n.4241 del 11/11/1993), adotta all'unanimità la decisione di scegliere quale soluzione del tracciato suddetto quella identificata come "soluzione B" nella planimetria allegata alla nota dell'Assessorato, ossia quella che prevede l'innesto con la F.V. Trigno presso lo svincolo di Bagnoli del Trigno, in località Sprondasino.
- Nella seduta del 30 novembre 1999, il Consiglio Regionale della Regione Molise, con Atto n.436, delibera all'unanimità l'approvazione di quanto previsto e contenuto nella suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n.727 del 18 maggio 1998.

2 INSERIMENTO DEL PROGETTO NELLA TAVOLA S1 DEL PIANO PAESISTICO

La fascia territoriale interessata dalla localizzazione del tracciato stradale di completamento della S.P. n.59 Fresilia, ricade in prevalenza entro il territorio comunale di Bagnoli del Trigno, ma per un breve tratto iniziale anche nel Comune di Civitanova del Sannio.

Il comune di Bagnoli del Trigno non è interessato dai Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta della Regione Molise (PTPAAV); l'intero territorio comunale è tuttavia assoggettato a vincolo paesaggistico per effetto del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanato con D.M. del 23/12/1997, ai sensi degli art. 136 e 138 del D. Lgs. 42/04.

Il territorio comunale di Civitanova del Sannio ricade invece interamente all'interno del PTPAAV n.4, i cui contenuti equivalgono a Dichiarazione di notevole interesse pubblico per effetto ed ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 24/89.

Considerando che la fascia territoriale interessata dal tracciato stradale di progetto coinvolge solo per brevi tratti il territorio di Civitanova ma si situa prevalentemente nell'ambito territoriale di Bagnoli del Trigno, ne deriva che l'opera stradale coinvolgerà solo parzialmente ambiti ricompresi nel PTPAAV n.4 e da questi disciplinati ai fini di tutela paesaggistica.

In particolare, risultano ricadere all'interno di aree assoggettate al Piano Paesistico l'ultimo tratto del tracciato fino al raccordo con la viabilità esistente, rappresentata dalla S.P. Civitanova – Fondo Valle del Verrino, di circa 0,9 km, ed il tratto iniziale di allaccio al tronco preesistente della Fresilia, di circa 0,4 km.

I suddetti tratti intercettano aree per le quali il Piano Paesistico n.4 identifica le seguenti caratterizzazioni qualitative discendenti dalla sintesi delle analisi territoriali preliminarmente condotte; caratterizzazioni rappresentate nella Tavola S1 – “Carta delle caratteristiche qualitative e dei rischi” di cui si riporta uno stralcio nelle successive Fig.1 e Fig.2.

2.1 TRATTO FINALE DEL TRACCIATO DI PROGETTO

Alla luce della sovrapposizione del tracciato con la Tav. S1, nel suo tratto finale la nuova opera risulta ricadere (Fig.1):

- per gli elementi di “interesse naturalistico (IN)”: in area a valore elevato (zona umida del Trigno);
- per gli elementi di “interesse geologico (IG)”: in area a valore medio;
- per gli elementi di “interesse percettivo (IP)”: ricade nel Distretto visivo N° 1, dove i versanti arborati hanno valore elevato;
- per gli elementi di “interesse produttivo agrario (IPA)”: in area a valore basso.





Fig.1 – Posizionamento del tratto finale del tracciato sulla Carta S1 del PTPAAV n.4


Si riscontra inoltre che la parte finale del tracciato previsto, va' ad intercettare ed interessare un areale individuato dal Piano come ambito di valore eccezionale (grigio scuro) per la presenza di elementi di pericolosità geologica (Zona Taverna).

L'intervento ricade infine al di fuori della fascia di rispetto di 50 mt dai corsi d'acqua, ma in ogni caso è comunque possibile l'applicazione dell'art. 61 delle NTA in merito alle fasce di rispetto, che prevede ove il piano riporti una fascia di rispetto di dimensioni superiore, che la fascia può essere ricondotta a quella minima previa VA.

2.2 TRATTO INIZIALE DEL TRACCIATO DI PROGETTO

Per quanto riguarda invece il breve tratto iniziale del tracciato in progetto ricadente nel PTPAAV nell'area posta più a sud, in prossimità dell'allaccio con il ramo esistente della Fresilia, esso risulta intercettare, sulla base della medesima Tavola S1 di piano, le seguenti aree (Fig.2):

- per gli elementi di “interesse naturalistico (IN)”: area a valore medio;
- per gli elementi di “interesse geologico (IG)”: area a valore medio;
- per gli elementi di “interesse produttivo agrario (IPA)”: area a valore basso;
- per gli elementi di “interesse percettivo (IP)”: ricade nel Distretto visivo N° 3, e non presenta elementi di significativo rilievo visivo.






Fig.2 – Posizionamento del tratto iniziale del tracciato sulla Carta S1 del PTPAAV n.4

La zona di piano appena descritta (rif. Fig.2) non presenta pertanto alcun elemento di valore particolarmente significativo (elevato o eccezionale) ai fini paesaggistici, che possa determinare l'incompatibilità dell'opera con i contenuti di tutela del piano.

Viceversa, la fascia territoriale di piano attraversata dal tracciato stradale nella sua parte terminale (rif. Fig.1), ossia in prossimità del suo raccordo alla viabilità esistente in Località Taverna, risulta invece presentare elementi di interesse paesaggistico per quali è riconoscibile sia il valore elevato che quello eccezionale, e quest'ultimo per il seguente elemento:

- ✓ l'areale di Località Taverna nel quale viene riconosciuta la presenza di elementi di pericolosità geologica di natura eccezionale.

Occorre in merito osservare che l'attuabilità dell'intervento in esame è subordinata alla propedeutica formalizzazione della sua previsione nell'ambito dei Piani Urbanistici comunali che interessano i territori attraversati, i quali pertanto sono chiamati a recepire tale previsione di trasformazione infrastrutturale mediante l'attivazione della procedura di Variante Urbanistica. In questa prospettiva, per l'ambito territoriale ricadente nel territorio del comune di Civitanova del Sannio, in quanto ricompreso nel PTPAAV suddetto, occorre fare riferimento ai contenuti dell'art.

54 “Strumenti Urbanistici” – Capo IV delle NTA del PTPAAV n. 4, nel quale al secondo capoverso si evidenzia che:

“Per la formazione degli strumenti urbanistici comunali, nel caso di contrasto tra le tavole costituenti il PTPAAV, sono prevalenti i contenuti delle tavole di analisi; ne consegue che nelle aree in cui sono stati individuati elementi di valore eccezionale (con esclusione degli elementi relativi al tematismo “produttività agricola”) l’uso insediativo e infrastrutturale è sempre incompatibile; nelle aree in cui sono presenti elementi di valore elevato le previsioni dello strumento urbanistico sono soggette a verifica di ammissibilità per il/i tematismi individuato/i. Per il piano approvato in seguito a tale verifica si applicano le stesse norme previste dalla L.R. 14/95 relative agli strumenti urbanistici approvati prima dell’adozione del PTPAAV.”

In virtù di quanto sopra, la presenza dell’areale a pericolosità geologica eccezionale sancisce l’incompatibilità dell’intervento infrastrutturale in progetto con i contenuti del Piano paesistico, e non ne consente alcuna deroga previa verifica di ammissibilità, nel quadro della sua fattibilità e del suo inserimento previsionale nello strumento urbanistico generale del Comune di Civitanova del Sannio.

Alla luce di tale situazione occorre fare alcune importanti riflessioni e considerazioni proprio in merito alla caratterizzazione attribuita dal Piano a tale areale.

I requisiti utilizzati dal Piano paesistico per definire il livello di pericolosità di valore eccezionale, sono quelli descritti dall’art. 15 delle NTA, ossia i seguenti:

- *la elevata acclività con pendenza superiore al 35%;*
- *la struttura delle formazioni affioranti di natura argillosa scompaginata e degradata;*
- *l’assenza di vegetazione arbustiva;*
- *area a rischio sismico di II categoria ($S=9$; $C=0,07$)*

Con riferimento all’areale in questione si riscontra invece, sulla base del rilievo delle condizioni di fatto delle aree allo stato attuale, che:

1. L’ambito territoriale ricadente entro l’areale non risulta soddisfare il primo requisito, in quanto sulla base della conformazione planoaltimetrica graficamente descritta dalla Cartografia Tecnica Regionale, l’acclività della zona presenta pendenze mediamente variabili dal 17% al 25%. In proposito si veda verifica illustrata in Fig.6.
2. L’ambito territoriale ricadente entro l’areale non risulta soddisfare nemmeno il terzo requisito, in quanto l’ambito medesimo non si presenta completamente privo di copertura vegetazionale arbustiva ed arborea, potendosi invece riscontrare la presenza, seppur rada, discontinua e frammentata, di una copertura vegetazionale con specie sia di natura arbustiva che arborea di medio fusto, queste ultime riconducibili alla famiglia

quercus robur (Roverella). Aspetto peraltro riconosciuto dallo stesso piano paesistico nella Carta AN5 “Caratteri vegetazionali e faunistici” dove per l’area in esame si evidenzia la presenza di “copertura boschiva <50% a prevalenza di Roverella”, come dimostrato nelle Figg.7 e 8.




Fig.6 – Verifica delle pendenze medie del versante



Fig.7 – Stralcio Carta AN5 – Caratteri vegetazionali e faunistici



Fig.8 – Stralcio immagine satellitare dell'areale

La sostanziale assenza dei suddetti requisiti, riscontrabile allo stato attuale ma evidentemente sussistente anche *ab origine* vista la incongruenza tra la Tavola AN5 e la Tavola S1, conduce a poter considerare tale areale non già di valore eccezionale in termini di pericolosità geologica, bensì di valore elevato, giacchè i requisiti che al riscontro lo caratterizzano sono invece quelli che, sempre ai sensi dell'art.15, definiscono il livello di pericolosità elevata, e cioè:

- *l'acclività compresa tra il 20% e il 35% di pendenza;*
- *la struttura ad adeguata rigidità delle formazioni geologiche affioranti;*
- *la presenza di vegetazione arbustiva (scarsa);*
- *area a rischio sismico di II categoria ($S=9$; $C=0,07$)*

Tale possibile riconsiderazione è peraltro suffragata anche dagli esiti dell'insieme delle indagini e delle verifiche a carattere idrogeologico compiute sia in sede di formazione del vigente Piano di Assetto Idrogeologico – Stralcio Carta della Pericolosità, che tuttavia non riporta la presenza nella zona considerata di areali a pericolosità idrogeologica significativa (elevata – molto elevata) (v. Fig.9), sia anche in sede di rilievo e catalogazione dei fenomeni franosi sul territorio nazionale ad opera dell'Ispra (Progetto I.F.F.I.), nel quale si segnala tuttavia la presenza di frane in atto ma non tali da interessare in modo consistente l'intera zona, e piuttosto tali da definirne la pericolosità ad un grado elevato ma non eccezionale (v. Fig.10).




Fig.9 – Stralcio PAI: Carta della pericolosità



Fig.10 – Stralcio IFFI: Catalogo dei movimenti franosi

In sostanza, l'attribuzione di pericolosità eccezionale fatta dal Piano paesistico all'areale in questione, sembra scontare più che altro quell'inevitabile grado di imprecisione che caratterizza una rappresentazione a scala molto piccola (1:25.000) quale quella utilizzata dal Piano per la rappresentazione cartografica dei tematismi. Sembra inoltre farsi carico anche della mancanza di criteri di valutazione più specifici e dettagliati, maggiormente fondati su studi e indagini specialistiche di riferimento nazionale, che invece si rendono pienamente disponibili all'attualità (PAI, IFFI, etc.).

Sulla base di tutte le precedenti considerazioni, e data l'importanza che riveste la realizzazione dell'opera in relazione alle finalità di miglioramento delle condizioni di vita e produttive delle aree attraversate e di quelle su di essa gravanti, e dunque di contrasto al tendenziale e progressivo spopolamento delle aree interne, nell'impossibilità di considerare


alternative di tracciato in quanto già oggetto della preventiva valutazione esplicitata nella D.G.R. n.727/98 (che ha infine condotto alla scelta del tracciato proposto), si ritiene opportuno, al fine di superare le sopra esposte ragioni di incompatibilità paesaggistica, avanzare una proposta di rettifica (in aggiornamento) della Tavola S1 – “Carta della qualità del territorio e dei rischi” del Piano Paesistico n.4, che si esplicita nei termini di seguito descritti e rappresentati.

3 PROPOSTA DI RETTIFICA/AGGIORNAMENTO DELLA TAVOLA S1 DEL PTPAAV N.4


La proposta di rettifica/aggiornamento della Tavola S1 “Carta della qualità del territorio”, consiste nella ri-classificazione dell’areale ubicato in Zona Taverna ed interessato dal passaggio del tracciato stradale di progetto nel suo tratto finale, individuato dalla Tavola medesima come area di “valore eccezionale” per la presenza di elementi di pericolosità geologica, in area di “valore elevato” per la presenza di elementi di pericolosità geologica; ciò a fronte delle considerazioni esplicitate nel precedente capitolo.

Ciò comporta la modifica grafica alla Tavola suddetta di seguito rappresentata.

STRALCIO TAVOLA S1 – RAPPRESENTAZIONE ATTUALE



STRALCIO TAVOLA S1 – PROPOSTA DI RETTIFICA



Areale interessato dalla modifica

PERICOLOSITA' GEOLOGICA (Pg)	ECCEZIONALE	COLLE DELLA PUGLIA (CIVITANOVA) AREA LAPE E QUERCETO (CHIACCI) ZONA VALLONE DELLA SERRA (CHIACCI) ZONA CANALONI (CHIACCI) ZONA FALLASCOSO (CHIACCI) ZONA A NORD DI VALLESERRATA (CHIACCI) COLLE FRASSO (CIVITANOVA)	28 29
		ZONA DI COLLE FAVARA (CIVITANOVA) ZONA MASSERIA PALLOTTO (CIVITANOVA) COLLE CASTELLUCCIO (CIVITANOVA) ZONA PONTE CASTAGNA, MASSERIA FARINA, VALLONE DEL PINCIO, VALLONE TORRIDO (CIVITANOVA) ZONA MORGELLI (CIVITANOVA) ZONA DEL PESCO RIVARO (CIVITANOVA) AREA COLLE CHIUSO (CIVITANOVA) ZONA DIFESA (CIVITANOVA) AREA VALLONE DEL PARCO (CIVITANOVA E PESCOLANCIANO) AREA COLAMBRELLA (FROSOLONE) VALLONE DI ACQUEVIVE (FROSOLONE)	30 31 32
ELEVATO		AREA DI S. MARIA PALESTINA (MACCHIAGODENA) ZONA DI S. MARIA IN PANTANO (MACCHIAGODENA) AREA A SUD DI VIA VECCHIA (MACCHIAGODENA) AREA MICAVALLE (S. ELENA)	33 34
		AREA A NORD DI CHIACCI AREA PRETARA (CHIACCI) ZONA MACCHIA (CHIACCI) ZONA COLLE MORCONE (CHIACCI) ZONA VALLE SERRATA (CHIACCI) A NORD DI COLLE CAMPANILE (CIVITANOVA) ZONA FOSCO VERDIPIANO (CIVITANOVA) AREA VALLONE FOSSATO (CIVITANOVA) AREA CIRCOSTANTE CENTRO ABITATO CIVITANOVA AREA FARNOSO (CIVITANOVA) ZONA COLLE PIZZUTO (CIVITANOVA) ZONA CRESTA GRANDE (CIVITANOVA) AREA DI SANTO STEFANO (CIVITANOVA) AREA STERPARELLO (CIVITANOVA) COLLE MIBELLO (FROSOLONE) CASE NUOVE (FROSOLONE) SAN DONATO A NORD DI FROSOLONE AREA CHIATTO (S. ELENA) COLLE CASARINE (PESCOLANCIANO) ZONA DELLA CASTAGNA (PESCOLANCIANO) COLLE LA CROCE (PESCOLANCIANO) <u>ZONA TAVERNA (CIVITANOVA)</u>	35 36 37
		AREALE	

Con l'accoglimento di tale rettifica, in aggiornamento sia rispetto alla condizione attuale che a quella originaria, si determinerà l'assenza di elementi di valore eccezionale all'interno dell'area di piano interessata dal passaggio del nuovo tracciato stradale, e risulterà pertanto applicabile la disposizione dell'art. 54 della NTA in base alla quale *“nelle aree in in cui sono presenti elementi di valore elevato le previsioni dello strumento urbanistico sono soggette a verifica di ammissibilità per il/i tematismo/i individuato/i”*.

In definitiva, la previsione del tracciato stradale in progetto quale nuova trasformazione ad uso infrastrutturale da inserire nello strumento urbanistico comunale di riferimento con procedura di variante, non rivestirà più l'attuale carattere di incompatibilità con il PTPAAV ma al contrario potrà essere dimostrato compatibile previo accertamento della ammissibilità della trasformazione rispetto ai tematismi di interesse paesaggistico presenti, attraverso adeguata procedura di verifica VA come delineata all'art. 27 del PTPAAV medesimo.